

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 novembre 2019, n. 276  
**Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari-Ceglie del Campo alla Strada San Nicola n. 21, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dall' "Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Roberto Panni" alla società "Sorriso & Benessere Ricerca e Clinica S.r.l."**.

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

L' "Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Panni Roberto" con sede in Bari-Ceglie del Campo alla Strada San Nicola n. 21, risulta accreditato istituzionalmente *ex lege*, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, quale struttura specialistica ambulatoriale di Odontoiatria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), punto 1.2.3 della previgente L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (fattispecie attualmente corrispondente, nell'ambito della normativa in vigore, allo studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con istanza trasmessa via *Pec* in data 27/09/2019 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/13010 del 2/10/2019, il Dott. Roberto Panni, *"titolare dell'omonimo Studio Odontoiatrico, quale ditta*

individuale, con sede in Bari (Ceglie del Campo) alla Strada S. Nicola 21, ACCREDITATO ISTITUZIONALMENTE” ha comunicato di aver costituito “in data 11-2-19, insieme ai dott.ri Vincenzo Altini e Stefania Cantore, la società (atto costitutivo allegato): “SORRISO & BENESSERE RICERCA E CLINICA S.R.L.””, chiedendo “il trasferimento dell’accreditamento istituzionale in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 24, c. 5 della L. Reg. n. 9/2017 e s.m. alla suddetta società “SORRISO & BENESSERE E RICERCA E CLINICA S.R.L.” il cui direttore sanitario è il dott. Vincenzo Altini (...)” ed allegandovi la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto della neo costituita società;
2. Iscrizione alla CCIAA di Bari;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà circa l’assenza di condanne;
4. Autocertificazione circa la permanenza dei requisiti;
5. Autocertificazione antimafia;
6. Copia del documento d’identità del dottor R. Panni;
7. Copia del documento d’identità del dottor V. Altini;
8. Determinazione n. 2019/12025 – 2019/263/00665 adottata il 25/09/2019, con cui il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari,

“PREMESSO CHE:

- l’art. 4, co. 1, lett. a), L.R. 9/2017, recante “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, così come modificata dalla L.R. 65/2017 dispone che sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti “il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all’articolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, e il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’art. 8, co. 4;
- ai sensi del citato art. 8, co. 4, al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, co 3, punto 3.2 come quella oggetto del presente provvedimento;
- il citato punto 3.2, co. 3, art. 5 ricomprende: “studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all’intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico”;

PRESO ATTO CHE:

- con domanda acquisita al protocollo in data 18/03/2019 con il n. 78634 è stato chiesto il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dall’“Ambulatorio odontoiatrico dott. Roberto Panni” alla “Sorriso & benessere ricerca e clinica s.r.l.”(...), indicando quale responsabile sanitario il Dott. Vincenzo Altini;

(...)

RILEVATO CHE:

- l’art. 9 co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”;

DATO ATTO CHE:

con successiva determinazione dirigenziale n. 2019/263/00625 del 13/09/2019, preso atto del parere favorevole del SISP della ASL Ba prot. 209864/UOR 09 del 08/08/2019, si è proceduto al rilascio del trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dall’“Ambulatorio odontoiatrico dott. Roberto Panni” alla Società “Sorriso & benessere ricerca e clinica s.r.l.”;

**RILEVATO CHE:**

*Nell'istanza prot. 78634 del 18/03/2019, la Società interessata ha erroneamente indicato come legale rappresentante il dott. Roberto PANNI, anziché il dott. Vincenzo ALTINI;*

*per tale ragione al paragrafo sub 1) della citata D.D. 2019/263/00625 del 13/09/2019, nella parte dedicata al legale rappresentante sono stati riportati erroneamente i dati personali del dott. Roberto PANNI, anziché quelli del dott. Vincenzo ALTINI;*

*successivamente, con nota acquisita con prot. 256197 del 19/09/2019, la stessa società ha segnalato che il legale rappresentante è il dott. Vincenzo ALTINI, come risulta dall'atto costitutivo allegato;*

*RITENUTO di procedere alla correzione richiesta mediante annullamento e sostituzione della suddetta autorizzazione;*

*(...)*

*RITENUTO di dover procedere al rilascio della richiesta autorizzazione, in virtù delle citate disposizioni regionali e stante la regolarità e la completezza della domanda;*

*(...)",*

*ha stabilito "di annullare e sostituire con il presente provvedimento (...) la determinazione dirigenziale n. 2019/263/00625 del 13/09/2016" ed ha autorizzato "ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità dall'"Ambulatorio odontoiatrico dott. Roberto Panni" alla "Sorriso & benessere ricerca e clinica s.r.l. (p. IVA 08265040728) di cui all'autorizzazione sindacale prot. 737/88 del 20/05/1988;*

*Titolare: Sorriso & benessere ricerca e clinica s.r.l. (p. IVA 08265040728);*

*Legale rappresentante: Dott. Vincenzo Altini (...);*

*Sede legale: Strada San Nicola 21 – Bari – Ceglie del Campo;*

*Denominazione e ubicazione della struttura: Sorriso & benessere ricerca e clinica s.r.l. – BARI – CEGLIE DEL CAMPO;*

*Tipologia delle prestazioni autorizzate: Studio odontoiatrico (L.R. 9/2017 e s.m.i., art. 5, co. 3, punto 3.2); (...)*

*Nome e titoli accademici del responsabile sanitario:*

*Dott. Vincenzo ALTINI (...) laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria (...) iscritto all'albo degli Odontoiatri della provincia di Bari;*

*(...)"*.

Con Pec del 17/10/2019 è stato trasmesso "Ad integrazione della pratica presentata in data 27 settembre 2019 (...) l'atto notarile di "Cessione di complesso di beni mobili"", dal quale risulta che il Dott. Roberto Panni "cede (...) alla società "Sorriso & benessere ricerca e clinica s.r.l." (...) il complesso di beni organizzato per lo svolgimento dell'attività di ambulatorio per l'esercizio dell'attività specialistica odontoiatrica, corrente a Bari – Ceglie del Campo in Strada San Nicola n. 21 (...)"

Per quanto innanzi esposto;

atteso che l'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che "Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.";

si propone di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari-Ceglie del Campo alla Strada San Nicola n. 21, dall'"Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Roberto Panni" alla società "Sorriso & Benessere Ricerca e Clinica s.r.l.",

con decorrenza 25/09/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio n. 2019/263/00665 del 25/09/2019, e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della società "Sorriso & Benessere Ricerca e Clinica s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

- di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari-Ceglie del Campo alla Strada San Nicola n. 21, dall'"Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Roberto Panni" alla società "Sorriso & Benessere Ricerca e Clinica s.r.l.", con decorrenza 25/09/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio n. 2019/263/00665 del 25/09/2019, e con la precisazione che:
  - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della società "Sorriso & Benessere Ricerca e Clinica s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della società "Sorriso & Benessere Ricerca e Clinica s.r.l." con sede in Bari-Ceglie del Campo alla Strada San Nicola n. 21;
  - al Direttore Generale ASL BA;
  - al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA;
  - al Sindaco del Comune di Bari;
  - al Dirigente della Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Giovanni Campobasso)